

ALLEGATO “ B” alla deliberazione di Giunta n. 98 del 16.10.2018

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

all’entrata in vigore del decreto lgsl. 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013

L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate.

Le **Spese di avvio**, restano stabilite nella somma di euro 40,00 più IVA, che devono essere versate alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.

Anche la prevista **Gratuità** del Primo incontro ora disciplinato dalla legge, non si riferisce dunque alle Spese di avvio, ma all’altra componente l’Indennità di mediazione cioè le Spese di mediazione.

Spese di mediazione

Il legislatore nulla ha cambiato quanto al d.i. 180, come modificato dal d.m. 145, rispetto alle tariffe, quindi resta valido il comma 14 dell’art. 16, secondo il quale “Gli importi minimi della indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono **derogabili**”.

Di conseguenza appare opportuno mantenere quanto già stabilito e cioè l’estensione delle tariffe (Spese di Mediazione previste per i casi di mediazione obbligatoria anche alle procedure di mediazione volontaria, fermo restando l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 16, comma 4, lettere b) e c).

| Valore della controversia | Spese di indennità Mediazione per ciascuna parte | |
|------------------------------------|--|--|
| | Base | Con riduzione art. 5, co.1 D.lgs. n. 28/2010 |
| Fino a € 1.000,00 | € 65,00 | € 43,00 (+IVA)* |
| da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 130,00 | € 87,00 (+IVA)* |
| da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 240,00 | € 160,00 (+IVA)* |
| da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 360,00 | € 240,00 (+IVA)* |
| da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 | € 400,00 (+IVA)* |
| da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 | € 667,00 (+IVA)* |
| da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 (+IVA)* |
| da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 | € 1.900,00 (+IVA)* |
| da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 | € 2.600,00 (+IVA)* |
| oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 | € 4.600,00 (+IVA)* |

* **(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)**

Il Responsabile dell’Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà

dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e **deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti**, nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, **deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore**, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di **riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.**

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. **Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.**

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.